



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere, relatore
Vincenzo DEL REGNO	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Fabio ALPINI	Referendario
Rosaria DI BLASI	Referendario
Anna PETA	Referendario

Nelle Camere di consiglio dell'11 e 17 settembre 2020;

DELIBERA

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016, n. 22 e 5 aprile 2017, n. 6;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017 e 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 24 luglio 2018, n. 16 e 25 maggio 2019 n. 12;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Cecina (LI)** in ordine ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria, riferiti anche al rendiconto 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore al termine dell'istruttoria;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'Ente ha prodotto, con nota dell'8 settembre 2020 (pervenuta alla Sezione in pari data, prot. n. 6815/2020), in relazione alle osservazioni formulate dal magistrato istruttore, inviate con nota del 28 agosto 2020, n. 6681;

VISTE le "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

FATTO

Il magistrato istruttore ha provveduto ad esaminare i rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2108 del **Comune di Cecina (LI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati, nonché i dati finanziari riferiti al rendiconto 2019, approvato dall'Ente con delibera consiliare n. 78 in data 29 luglio 2020, concernenti il risultato di amministrazione e la sua composizione (oltre agli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria).

Scelta, quest'ultima (esame dei dati 2019), operata al fine di verificare le conseguenze che le irregolarità riscontrate nell'analisi dei rendiconti 2015/2018 hanno avuto sull'esercizio 2019, di modo che anche quest'ultimo benefici dei risultati del controllo, consentendo all'Ente di evitare il ripetersi delle criticità riscontrate nei precedenti esercizi finanziari o di sanare le irregolarità emerse e di poter approvare, in seguito, il rendiconto finanziario 2020 su una base contabile ormai definita (restando ferma la possibilità per questo ufficio di controllo di verificare ulteriori dati non ricompresi nell'analisi sull'esercizio 2019 a seguito della relazione dell'organo di revisione del Comune di Cecina).

Ciò appare tanto più rilevante in considerazione della straordinaria situazione emergenziale verificatasi nell'esercizio 2020, e tuttora in atto, riferita alla pandemia da Covid-19 che ha inciso profondamente sull'economia nazionale ed internazionale.

Dall'esame dei dati e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune irregolarità relative al risultato di amministrazione ed alla gestione di cassa riassunte nelle osservazioni inviate dal magistrato istruttore all'Ente.

Quest'ultimo, con la nota dell'8 settembre 2020, protocollo Sezione n. 6815/2020, ha controdedito alle osservazioni, fornendo ulteriori chiarimenti e confermando parte delle criticità riscontrate nel corso dell'istruttoria.

Dal materiale istruttorio così definito è emerso un quadro finanziario nel quale trovano conferma le criticità riscontrate nelle osservazioni del magistrato istruttore relativamente al risultato di amministrazione ed alla gestione di cassa, così come di seguito definite.

DIRITTO

1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine dell'analisi dei rendiconti riferiti al quinquennio 2015/2019, il magistrato istruttore aveva definito il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 con un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di euro 969.775,63, ammontare diverso da quello approvato dall'Ente, pari ad euro 704.575,89.

A seguito delle controdeduzioni e degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Ente, a fronte di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2019 positivo per euro 16.393.211,98, si accerta la ridefinizione di un risultato effettivo di amministrazione negativo per euro 824.166,91 - anziché di euro 704.575,89, come

approvato dall'Ente - con un incremento del disavanzo di amministrazione pari a euro 119.591,02.

Il dato appena evidenziato è il risultato di una lunga analisi svolta su ciascun rendiconto finanziario (di seguito riepilogata), integrata, come detto, dagli ultimi chiarimenti forniti dall'Ente.

Esercizio 2015

Per l'esercizio 2015 l'Ente ha approvato il rendiconto di gestione accertando al 31 dicembre 2015 un risultato di amministrazione di euro 10.788,834,37 così composto:

- quote accantonate per euro 5.388.063,26 (di cui euro 4.907.056,14 per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 56.131,15 per accantonamento al fondo contenzioso, euro 347.494,59 per fondo rischi per franchigie e assicurazioni ed euro 77.381,38 per fondo passività potenziali);

- poste vincolate per euro 2.361.838,05 (di cui euro 1.900.222,68 per quote vincolate da leggi e principi contabili ed euro 461.615,37 per quote vincolate derivanti da trasferimenti);

- parte destinata ad investimenti per euro 2.860.024,62.

Pertanto, il risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) è risultato essere positivo per euro 178.908,44.

Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano essere state correttamente determinate in quanto, in sede istruttoria, è emerso che l'Ente:

- non ha accantonato la quota di euro 40.984,70 riferita al fondo perdite società partecipate (come invece risultante dalla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015);

- ha erroneamente allocato il vincolo di euro 1.000.000,00 relativo alla definizione della donazione terreni in località Palazzaccio tra le quote vincolate da leggi e principi contabili.

Tali irregolarità hanno comportato la rideterminazione della parte accantonata in euro 5.429.047,96, delle quote vincolate da leggi e principi contabili in euro 900.222,68 e dei vincoli formalmente apposti dall'Ente in euro 1.000.000,00, con la definizione di un risultato effettivo di amministrazione positivo per euro 137.923,74 (parte disponibile), ammontare inferiore per euro 40.984,70 rispetto al risultato approvato dall'Ente.

Nelle controdeduzioni finali l'Ente ha confermato le predette risultanze non aggiungendo alcun ulteriore elemento informativo.

Esercizio 2016

L'esame del rendiconto 2016 ha consentito di rilevare le stesse criticità appena evidenziate.

L'Ente ha approvato il rendiconto di gestione accertando al 31 dicembre 2016 un risultato di amministrazione di euro 12.962.230,00 così composto:

- quote accantonate per euro 6.625.325,79 (di cui euro 6.106.394,37 per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 70.000,00 per accantonamento al fondo contenzioso, euro 444.627,00 per fondo rischi per

franchigie, euro 3.962,52 per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco e 341,90 per fondo rischi perdite società partecipate);

- poste vincolate per euro 1.759.510,29 (di cui euro 1.294.633,08 per quote vincolate da leggi e principi contabili ed euro 464.877,21 per quote vincolate derivante da trasferimenti);

- parte destinata ad investimenti per euro 897.400,32.

Pertanto, il risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) è risultato essere di euro 3.679.993,60.

Secondo il magistrato istruttore, però, la composizione dell'avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate in quanto, in sede istruttoria, è emerso che l'Ente:

- non ha correttamente determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto ha commesso errori di valutazione relativamente al quinquennio di riferimento per il computo dei residui (2011-2015 anziché 2012-2016) e, pertanto, l'accantonamento risulta inferiore all'importo "minimo" che, per i nuovi principi contabili, è da considerarsi congruo (pari a euro 6.758.168,01 euro), comportando, quindi, un minore accantonamento di euro 651.773,64;

- non ha correttamente definito le poste vincolate (somme vincolate da leggi e principi contabili e altri vincoli formalmente apposti dall'Ente) a seguito della non corretta metodologia contabile rilevata già per l'esercizio 2015 ove il vincolo formalmente apposto dall'Ente, riguardante la definizione della donazione terreni in località Palazzaccio (risultante a fine 2016 di euro 100.000,00), è stato erroneamente mantenuto nelle somme vincolate da leggi e principi contabili.

Le irregolarità evidenziate avrebbero dovuto comportare la rideterminazione della parte accantonata in euro 7.277.099,43, delle quote vincolate da leggi e principi contabili in euro 1.194.633,08 e dei vincoli formalmente apposti dall'Ente in euro 100.000,00, con la definizione di un risultato effettivo di amministrazione positivo per euro 3.028.219,96 (parte disponibile), ammontare inferiore per euro 651.773,64 rispetto al risultato approvato dall'Ente.

Quest'ultimo, nelle controdeduzioni inviate nell'imminenza della Camera di Consiglio, ha però contestato le conclusioni del magistrato istruttore relative al FCDE sostenendo che lo stesso sia stato correttamente quantificato in sede di rendiconto 2016 avendo fatto ricorso al metodo semplificato per la determinazione della quota minima da accantonare a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (così come previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) come evidenziato dalla seguente tabella:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCANTONATO 31/12/2015 – DCC N. 39/2016	QUOTA ACCANTONATA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – DCC N. 12/2016	FCDE AL 31/12/2016 – IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE
CODICE 3024100 E CAPITOLO 1515	FITTI PASSIVI	125.041,45	19.706,98	144.748,43
CODICE 3023200	SERVIZI TURISTICI	792.217,10	146.845,12	939.062,22
CODICE 1010050 - 1010051	I.C.I./I.M.U.	7,26	0,00	7,26
CODICE 3013460	CANONE ACQUEDOTTO	1.247.503,48	184.249,67	1.431.753,15
CODICE 1020452-1020450	TIA TARES TARI	2.742.286,85	515.773,57	3.258.060,42
CODICE 3012500	CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00
CAPITOLO 915	MENSA SCOLASTICA			
TOTALE		4.907.056,14	866.575,34	5.773.631,48

Al Fondo così determinato, considerando che in sede di elaborazione del rendiconto 2016 il calcolo della congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità elaborato ai sensi dell'esempio 5 dell'allegato 4/2, risultava essere pari ad euro 6.725.838,85, l'Ente, a titolo prudenziale, anche al fine di non rinviare oneri all'esercizio 2019, avrebbe, poi, incrementato la quota minima dell'FCDE di euro 332.762,89, ridefinendo il FCDE in euro 6.106.394,37.

Pertanto, a detta dell'Ente, il risultato di amministrazione – parte disponibile – al 31 dicembre 2016 ammonterebbe ad euro 3.679.993,60.

Le argomentazioni svolte dall'Ente in sede di controdeduzioni non appaiono condivisibili considerato che la documentazione inviata dallo stesso non ha dato evidenza di come sia stato determinato l'accantonamento al fondo in fase di previsione (metodo semplificato) e non sono state fornite spiegazioni nella risposta istruttoria. Il prospetto di calcolo fornito in istruttoria non è quello rappresentato nella risposta in contraddittorio e nel prospetto trasmesso in fase istruttoria il quinquennio di riferimento per la determinazione dell'accantonamento è errato.

La ricostruzione istruttoria ha evidenziato dati riferiti ai residui di annualità del quinquennio non corrette, rettificati dall'ufficio di controllo nel corso dell'istruttoria.

Motivo per cui la Sezione ritiene di confermare l'accantonamento rideterminato dal magistrato istruttore con la conseguente necessità per l'Ente di riapprovare il risultato di amministrazione nei termini indicati dalla presente pronuncia.

La Sezione evidenzia anche come la divergenza tra le conclusioni assunte dal magistrato istruttore e quelle fatte proprie dall'Ente appaia in ogni caso superata, non assumendo alcun valore sostanziale alla luce del risultato di amministrazione 2019 (ed anche 2018) che, relativamente al FCDE, vede accantonata una somma definita negli stessi termini dall'Amministrazione comunale e dal magistrato istruttore, come si vedrà avanti.

Esercizio 2017

L'Ente ha approvato il rendiconto di gestione accertando, dal punto di vista contabile, un risultato di amministrazione pari a euro 13.246.141,01 così composto:

- quote accantonate per euro 9.581.879,34 (di cui 8.977.131,42 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 3.202,29 per accantonamento al fondo contenzioso, euro 5.752,05 per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco, euro 444.627,00 per fondo rischi per franchigie ed euro 151.166,58 per accantonamento al fondo rinnovo CCNL);

- poste vincolate per euro 2.656.474,83 (di cui euro 1.912.767,22 per quote vincolate da leggi e principi contabili ed euro 743.707,61 per quote vincolate derivante da trasferimenti);

- parte destinata ad investimenti per euro 102.695,16.

Conseguentemente il risultato di amministrazione effettivo (parte disponibile) risultava essere positivo per euro 905.091,68.

Anche per il rendiconto 2017, tuttavia, il magistrato istruttore ha evidenziato che l'Ente:

- non ha correttamente determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità a causa di una errata valutazione del quinquennio di riferimento con un conseguente accantonamento inferiore di euro 1.218.496,48, rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo, pari ad euro 10.800.375,82;

- non ha vincolato risorse (somme vincolate da leggi e principi contabili e altri vincoli formalmente apposti dall'Ente) riferite alle entrate da proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dall'art. 142 del codice della strada, comminate attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento e non utilizzate nel corso dell'esercizio, utilizzate, invece, per il finanziamento di spese correnti generali, in violazione del vigente disposto normativo che prevede l'utilizzo delle predette somme per *“la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale...”*, senza apporre il corrispondente vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione (nella risposta istruttoria l'Ente ha, altresì, dichiarato che agli atti non risulta nessuna specifica deliberazione di certificazione del rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi contravvenzionali); con la necessità, pertanto, di ricostituire vincoli sull'avanzo di amministrazione in misura pari ad euro 68.655,96;

- ha erroneamente contabilizzato, tra le quote derivanti da leggi e principi contabili, anche il vincolo di spesa riguardante la definizione della donazione terreni in località Palazzaccio, risultante a fine 2017, per euro 26.500,00, che dovrà essere, invece, allocato nei vincoli formalmente apposti dall'Ente.

Le irregolarità evidenziate avrebbero dovuto comportare la rideterminazione della parte accantonata in euro 10.800.375,82, delle quote vincolate da leggi e principi contabili per complessivi euro 1.955.223,18, dei vincoli formalmente apposti dall'Ente per euro 26.500,00, con la definizione di un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di euro 382.360,76, diversamente dal risultato approvato dall'Ente che risultava essere positivo per euro 905.091,68 (il risultato peggiora di 1.287.452,44 euro).

L'Ente, in sede di controdeduzioni, ha evidenziato che anche per il 2017, come già per l'esercizio precedente, il FCDE è stato correttamente quantificato in sede di rendiconto avendo fatto ricorso al metodo semplificato per la determinazione della quota minima da accantonare a titolo di Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (così come previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) integrando la stessa, anche al fine di non rinviare oneri all'esercizio 2019, con una quota pari ad euro 253.928,13. L'importo complessivamente accantonato, pertanto, risulterebbe pari ad euro 8.977.131,42, come rappresentato nella tabella che segue:

Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	6.106.394,37
Fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017	2.616.808,92
Differenza da accantonare nel rendiconto 2017	253.928,13
Totale fondo al 31 dicembre 2017	8.977.131,42

Le argomentazioni svolte dall'Ente in sede di controdeduzioni sono, però, smentite dalla ricostruzione dei dati finanziari come di seguito esposto.

L'organo di revisione ha dichiarato nella relazione al rendiconto 2017 che il FCDE 2017 è stato calcolato con il metodo ordinario attestandone la congruità.

Sebbene nel questionario di monitoraggio 2017 l'Ente abbia affermato che il metodo scelto per la determinazione dell'accantonamento al fondo sia stato quello semplificato, la documentazione trasmessa in allegato al questionario e quella ulteriormente acquisita nell'esame istruttorio (l'Ente ha inviato stralcio della relazione dal rendiconto) hanno, invece, evidenziato l'utilizzo del metodo ordinario.

Infatti, il Comune di Cecina, con il rendiconto 2017, in sede di determinazione dell'accantonamento al FCDE, ha deciso di avvalersi per la determinazione dell'importo dei residui attivi presenti all'inizio di ciascuno degli ultimi 5 esercizi, della facoltà prevista dal principio contabile in base alla quale è possibile operare una riduzione percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3, rispetto al totale dei residui attivi risultanti dal rendiconto 2014 (in fase di riaccettamento straordinario dei residui).

Tale percentuale di riduzione può essere applicata unicamente in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma, ossia in caso di adozione del metodo ordinario.

Inoltre, nel corso della verifica sul FCDE sono emersi numerosi errori nell'indicazione dei dati contabili che hanno inciso sul calcolo finale.

Infine, relativamente al metodo semplificato, l'Ente non è stato in grado di fornire evidenze contabili di detto calcolo.

Motivo per cui la Sezione ritiene di confermare l'accantonamento rideterminato dal magistrato istruttore con la conseguente necessità per l'Ente di riapprovare il risultato di amministrazione nei termini indicati dalla presente pronuncia.

La divergenza tra le conclusioni assunte dal magistrato istruttore e quelle fatte proprie dall'Ente appare, come già visto per l'esercizio 2016, in ogni caso superata non assumendo alcun valore sostanziale alla luce del risultato di amministrazione 2019 (ed anche 2018) che, relativamente al FCDE, vede accantonato una somma definita negli stessi termini dall'Amministrazione comunale e dal magistrato istruttore, come si vedrà avanti.

Sempre nelle controdeduzioni, relativamente alla mancata apposizione del vincolo sulle somme afferenti alle sanzioni di cui all'ex art. 142 del Codice della Strada per un ammontare di euro 68.655,96, l'Ente ha evidenziato che, se pur le somme siano state erroneamente allocate nell'avanzo di amministrazione libero, nell'esercizio 2018 il Comune ha applicato avanzo di amministrazione non vincolato per la realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione della viabilità cittadina:

- euro 99.800,00 per il rifacimento pavimentazione asfaltata e marciapiedi in Via dell'Industria a San Pietro in Palazzi (determina a contrarre n.1685/2018, impegno n.2263/2018);

- euro 48.980,00 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione della pavimentazione presso la Galleria di collegamento tra piazza della Libertà e piazza

Guerrazzi (Approvazione elaborati progettuali esecutivi delibera di Giunta n.189/2018);

- euro 41.220,00 per la realizzazione dell'intervento di ripristino tratto di marciapiede insistente su Corso Matteotti (Approvazione elaborati progettuali esecutivi delibera di Giunta n.195/2018);

- euro 44.919,18 per la realizzazione dei lavori di adeguamento percorso pilota A e D del piano di abbattimento barriere architettoniche P.E.B.A. e implementazione illuminazione (Approvazione elaborati progettuali esecutivi delibera di Giunta n.193/2018).

Tali interventi, per un importo complessivo pari ad euro 234.919,18, sembrerebbero riconducibili alla tipologia di interventi da realizzare obbligatoriamente con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada ex art. 142, comma 12-ter, a mente del quale *“le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale”*.

Ritiene l'Ente, pertanto, di aver rispettato nella sostanza, con l'approvazione degli atti sopra citati, l'obbligo di destinare tali risorse a specifici interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

La Sezione non può che condividere le conclusioni del magistrato istruttore relativamente alla irregolarità contabile rappresentata dalla mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione per le somme relative ai proventi delle sanzioni al codice della strada. Allo stesso tempo, ferma restando la necessità che l'Ente prenda atto dell'irregolarità (adottando apposita delibera di riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione), ritiene la Sezione di poter aderire alla ricostruzione fatta dall'Ente privilegiando l'aspetto sostanziale della spesa effettuata dall'Ente nel corso del 2018, esercizio al termine del quale non occorre che l'Ente vincoli le predette somme (restando le somme vincolate sul risultato di amministrazione 2017); con una rideterminazione, *in melius*, per lo stesso ammontare del risultato di amministrazione 2018 rispetto al valore determinato dal magistrato istruttore nelle osservazioni inviate all'Ente al termine dell'istruttoria

Esercizio 2018

L'Ente ha approvato il rendiconto di gestione accertando, dal punto di vista contabile, un risultato di amministrazione pari ad euro 16.733.535,73 così composto:

- quote accantonate per euro 12.559.316,77 (di cui euro 12.119.043,59 per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 3.202,29 per accantonamento al fondo contenzioso, euro 8.819,81 per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco, euro 6.000,00 per accantonamento al fondo perdite società partecipate ed euro 422.251,08 per fondo rischi per franchigie e assicurazioni);

- poste vincolate per euro 3.495.731,61 (di cui per quote vincolate da leggi e principi contabili euro 2.717.767,39, euro 612.964,22 per quote vincolate derivante da trasferimenti ed euro 165.000,00 per vincoli formalmente apposti dall'Ente e

riguardanti la definizione conciliativa della vertenza relativa all'immobile di Via Boccaccio e la definizione transattiva della causa radicata presso il tribunale di Livorno RG n. 2499/2012);

- parte destinata ad investimenti per euro 28.967,40.

Conseguentemente, ha accertato un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) positivo per euro 649.519,95.

Tuttavia, l'istruttoria sul rendiconto 2018, secondo quanto rappresentato dal magistrato istruttore, ha evidenziato come l'Ente non avrebbe correttamente determinato le poste vincolate (somme vincolate da leggi e principi contabili e altri vincoli formalmente apposti dall'Ente) con una minore apposizione di vincoli per complessivi euro 170.180,02. Tali minori vincoli riguardano:

- proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ex art. 208 e 142 del codice della strada, rispettivamente per euro 43.222,18 ed euro 36.491,27 (in violazione del disposto normativo) per i quali l'Ente non avrebbe provveduto ad apporre il corrispondente vincolo nell'ambito del risultato di amministrazione (al riguardo, l'Ente, nella risposta istruttoria, ha dichiarato che, sebbene in fase di bilancio di previsione sia stata adottata la specifica delibera di destinazione agli specifici interventi previsti dalla legge, agli atti non risulta nessuna specifica delibera di certificazione del rispetto dei vincoli di destinazione dei proventi contravvenzionali);

- risorse vincolate da leggi e principi contabili, scaturite dalla gestione competenza e dalla gestione residui, per l'importo complessivo di euro 63.966,63;

- errata contabilizzazione (come per i precedenti esercizi) tra le quote derivanti da leggi e principi contabili del vincolo di spesa riguardante la definizione della donazione terreni in località Palazzaccio risultante, a fine 2018, per euro 26.500,00, che dovrà essere, invece, allocato nei vincoli formalmente apposti dall'Ente.

Le irregolarità segnalate avrebbero dovuto comportare la rideterminazione della partizione interna del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 relativamente alla parte vincolata per complessivi euro 3.665.911,63 (di cui euro 2.861.447,41 per le quote vincolate da leggi e principi contabili e euro 191.500,00 per vincoli formalmente apposti dall'Ente), con la definizione di un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) per euro 479.339,93, ammontare inferiore per euro 170.180,02 rispetto al risultato approvato dall'Ente.

Quest'ultimo, nelle controdeduzioni, ha prodotto ulteriori chiarimenti relativamente alla composizione del risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2018.

Rispetto alle somme afferenti alle sanzioni di cui all'ex art. 142 del Codice della Strada, per euro 36.491,27, l'Ente ha evidenziato che, se pur queste siano state erroneamente allocate nell'avanzo libero, nell'esercizio 2019 il Comune ha applicato avanzo di amministrazione non vincolato per un ammontare di euro 40.000,00 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione della viabilità cittadina riferito alla sistemazione esterna con adeguamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche della viabilità di accesso al Teatro Comunale (determina aggiudicazione dei lavori 1493/2019).

Tale intervento sembrerebbe riconducibile alla tipologia di interventi da realizzare obbligatoriamente con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della

strada ex art. 142, comma 12-ter e, pertanto, sembrerebbe rispettato nella sostanza, l'obbligo di destinare tali risorse a specifici interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

Allo stesso modo, relativamente alla mancata apposizione del vincolo sulle somme afferenti alle sanzioni di cui all'ex art. 208 del Codice della Strada per un ammontare di euro 43.222,18, se pur queste siano state erroneamente allocate nell'avanzo libero, nell'esercizio 2019 l'Ente ha finanziato i seguenti interventi di manutenzione della viabilità cittadina applicando l'avanzo libero:

- euro 17.497,85 per la realizzazione di interventi di manutenzione su tratti di strade all'interno del perimetro urbano (determina aggiudicazione dei lavori 1339/2019);

- euro 16.924,64 per la realizzazione del rifacimento pavimentazione marciapiede Vicolo Adda e Piazza Della Libertà (delibera di Giunta approvazione progetto definitivo dei lavori 157/2019);

- euro 6.039,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione (determina aggiudicazione dei lavori 2011/2019).

Tali interventi, per un importo complessivo pari ad euro 40.461,49, sembrerebbero anch'essi riconducibili alla tipologia di interventi da realizzare obbligatoriamente con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada ex art. 208, comma 4 lettere a) e c) a mente del quale, con tali risorse, devono essere eseguiti *“interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente nonché interventi connessi al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale”*.

Ritiene l'Ente, pertanto, di aver rispettato nella sostanza, con l'approvazione degli atti sopra citati, l'obbligo di destinare tali risorse a specifici interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ad eccezione di euro 2.760,69, che dovranno essere vincolati.

Infine, rispetto alla mancata apposizione del vincolo sulle somme afferenti alle sanzioni di cui all'ex art. 208 del Codice della Strada per euro 21.510,67, l'Ente riconosce che le stesse dovranno essere vincolate.

Sulla base del quadro appena descritto, ritiene la Sezione di confermare le conclusioni già rappresentate per l'esercizio 2017: da una parte condivide le conclusioni del magistrato istruttore relativamente alla irregolarità contabile rappresentata dalla mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione per le somme relative ai proventi delle sanzioni al codice della strada; dall'altra, ferma restando la necessità che l'Ente prenda atto dell'irregolarità (adottando apposita delibera di riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione), ritiene di poter aderire alla ricostruzione fatta dall'Ente privilegiando l'aspetto sostanziale della spesa effettuata dall'Ente nel corso del 2019,

esercizio al termine del quale non occorre che l'Ente vincoli le somme utilizzate per gli interventi citati (restando le somme vincolate sul risultato di amministrazione 2017). Il vincolo andrà, invece, ricostituito sul risultato di amministrazione 2018 per le entrate che non sono state utilizzate per gli interventi richiesti dalla normativa vigente, pari ad euro 24.271,36. Di contro, sarà rideterminato, *in melius*, il risultato di amministrazione 2019 per un ammontare di euro 77.052,76, rispetto al valore determinato dal magistrato istruttore nelle osservazioni inviate all'Ente al termine dell'istruttoria.

Esercizio 2019

Infine, la gestione complessiva 2019, come approvata dall'Ente, ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, pari ad euro 16.393.211,98, così composto:

- quote accantonate per euro 13.782.780,67 (di cui euro 13.319.537,77 per accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 33.202,29 per accantonamento al fondo contenzioso, euro 1.789,53 per accantonamento al fondo indennità di fine mandato del Sindaco, euro 6.000,00 per accantonamento al fondo perdite società partecipate e euro 422.251,08 per fondo rischi per franchigie e assicurazioni);

- poste vincolate per euro 3.286.039,80 (di cui euro 2.586.285,10 per quote vincolate da leggi e principi contabili, euro 699.754,70 per quote vincolate derivante da trasferimenti);

- parte destinata ad investimenti per euro 28.967,40.

Conseguentemente, l'Ente ha accertando un disavanzo effettivo di amministrazione (quota disponibile negativa) pari ad euro 704.575,89.

In sede istruttoria, tuttavia, il magistrato istruttore avrebbe rilevato la non corretta determinazione delle poste vincolate (somme vincolate da leggi e principi contabili, da trasferimenti e altri vincoli formalmente apposti dall'Ente) con una minore apposizione di vincoli per complessivi euro 143.680,12.

Per quanto concerne, invece, le quote vincolate derivanti da trasferimenti l'istruttoria avrebbe evidenziato minori vincoli apposti per euro 95.019,62 mentre, per gli altri vincoli formalmente apposti dall'Ente, non risulterebbe riallocata la quota di euro 26.500,00 relativa al vincolo esistente a rendiconto 2018 riguardante la definizione della donazione terreni in località Palazzaccio.

Tenuto conto, quindi, delle controdeduzioni fornite dall'Ente e, in particolare, dell'impiego "sostanziale" delle risorse vincolate 2017 e 2018 unitamente alla corretta rappresentazione contabile degli effettivi impieghi dichiarati dall'Ente (rispetto a quanto evidenziato con l'esame istruttorio), al 31 dicembre 2019 la quota vincolata da leggi e principi contabili viene definita in euro 2.584.356,50 mentre la quota vincolata derivante da trasferimenti viene confermata in euro 794.774,32 come pure gli altri vincoli formalmente apposti dall'Ente di euro 26.500,00, con la necessità della relativa ricostituzione di vincoli da leggi e principi contabili per euro 95.019,62 e altri vincoli per euro 26.500,00. Il disavanzo effettivo di amministrazione 2019 viene, pertanto, ridefinito in euro 824.166,91 anziché, come approvato dall'Ente, di 704.575,89.

Conclusioni sul risultato di amministrazione

Conclusivamente, quindi, alla luce degli accertamenti effettuati dal magistrato istruttore e degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Ente con le controdeduzioni, la Sezione ridetermina il risultato di amministrazione negli esercizi considerati dalla verifica nei termini indicati dalla tabella che segue.

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2015 dopo contradd.	Rendiconto 2016 dopo contradd.	Rendiconto 2017 dopo contradd.	Rendiconto 2018 dopo contradd.	Rendiconto 2019 dopo contradd.
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	10.788.834,37	12.962.230,00	13.246.141,01	16.733.535,73	16.393.211,98
PARTE ACCANTONATA	5.429.047,96	6.625.325,79	10.800.375,82	12.559.316,77	3.782.780,67
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31 dicembre	4.907.056,14	6.106.394,37	10.195.627,90	12.119.043,59	13.319.537,77
Altri accantonamenti (specificare):	97.115,85	74.304,42	8.954,34	18.022,10	40.991,82
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	56.131,15	70.000,00	3.202,29	3.202,29	33.202,29
Accantonamenti per indennità di fine mandato	-	3.962,52	5.752,05	8.819,81	1.789,53
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	40.984,70	341,90	-	6.000,00	6.000,00
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri:	424.875,97	444.627,00	595.793,58	422.251,08	422.251,08
1) Fondo franchigie e assicurazioni	347.494,59	444.627,00	444.627,00	422.251,08	422.251,08
2) Fondo Rischi passività potenziali entrate fitti attivi	77.381,38	-	-	-	-
3) Fondo accant. rinnovo CCNL	-	-	151.166,58	-	-
PARTE VINCOLATA	2.361.838,05	1.759.510,29	2.725.430,99	3.597.255,67	3.405.630,82
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	900.222,68	1.194.633,08	1.955.223,18	2.792.791,45	2.584.356,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	461.615,37	464.877,21	743.707,81	612.964,22	794.774,32
Vincoli derivanti dalla contraz.	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (specificare):	1.000.000,00	100.000,00	26.500,00	191.500,00	26.500,00
1) Vincolo definizione donazione terreni lo. Palazzaccio	1.000.000,00	100.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
2) Vincolo vertenza immobile via Boccaccio + transazione	-	-	-	165.000,00	-
Altri vincoli	-	-	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	2.860.024,62	897.400,32	102.695,16	28.967,40	28.967,40
PARTE DISPONIBILE	137.923,74	3.679.993,60	- 382.360,96	547.995,89	- 824.166,91
RISULTATO FORMALE DI AMMINISTRAZIONE	10.788.834,37	12.962.230,00	13.246.141,01	16.733.535,73	16.393.211,98

Ciò che rileva, ai fini della determinazione finale delle risultanze contabili dell'Ente, è il rapporto tra il risultato di amministrazione accertato al 2019 dall'Ente, nella sua composizione, e il risultato di amministrazione 2019 accertato con la presente pronuncia.

La comparazione è di seguito ricostruita.

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Rendiconto 2019 - Approvato dall'Ente	Rendiconto 2019 - dopo contraddittorio	Differenza da ricostituire
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	16.393.211,98	16.393.211,98	-
PARTE ACCANTONATA	13.782.780,67	13.782.780,67	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/...	13.319.537,77	13.319.537,77	-
Altri accantonamenti (specificare):	40.991,82	40.991,82	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	33.202,29	33.202,29	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	1.789,53	1.789,53	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	6.000,00	6.000,00	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri (specificare):	422.251,08	422.251,08	-
1) Fondo franchigie e assicurazioni	422.251,08	422.251,08	-
2) Fondo Rischi passività potenziali: entrate fitti attivi	-	-	-
3) Fondo accantonamento rinnovo CCNL	-	-	-
PARTE VINCOLATA	3.286.039,80	3.405.630,82	119.591,02
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.586.285,10	2.653.012,46	-1.928,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	699.754,70	794.774,32	95.019,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (specificare):	-	26.500,00	26.500,00
1) Vincolo definizione donazione terreni lo. Palazzaccio	-	26.500,00	26.500,00
2) Vincolo vertenza immobile via Boccaccio + transazione	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	28.967,40	28.967,40	-
PARTE DISPONIBILE	- 704.575,89	- 824.166,91	- 119.591,02
RISULTATO FORMALE DI AMMINISTRAZIONE	16.393.211,98	16.393.211,98	-

Per tutto quanto evidenziato, quindi, il risultato di amministrazione definitivo mostra un disavanzo sostanziale di euro 824.166,91, superiore per euro 119.591,02 rispetto a quello approvato dall'Ente con il rendiconto 2019.

Relativamente al disavanzo accertato dall'Ente nel rendiconto di gestione 2019, con la delibera consiliare n. 77/2020 il Comune di Cecina ha già approvato il Piano di rientro prevedendo, in fase di assestamento generale di bilancio (ex art. 175,

comma 8, del d.lgs. 267/2000), la variazione di bilancio con la quale è stata rideterminata la quota di ripartizione in 3 anni del disavanzo di amministrazione, pari ad euro 234.858,63, indicando le misure strutturali intraprese per ripianare il disavanzo.

Tali misure, insieme alle misure adottate dall'Ente per far fronte all'emergenza epidemiologica, saranno verificate, con i necessari aggiornamenti, in sede di valutazione delle misure correttive.

2. GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Rendiconti dal 2015 al 2019

Dall'esame istruttorio condotto sui rendiconti dal 2015 al 2019, in relazione alla quantificazione della cassa e alle sue componenti (libera e vincolata) sono emerse problematiche legate alla corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi relativi alle entrate a specifica destinazione come previsto dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

Sono stati rilevati (e confermati dall'Ente durante l'esame istruttorio) flussi di cassa riferiti ad entrate che, in base alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, hanno le caratteristiche per poter essere definite vincolate (riscossioni derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada) ma che non risultano essere state in tal modo considerate.

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti generiche che altera gli equilibri e non consente l'eventuale emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza di cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con un'interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che *“gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”*.

Al contempo le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa.

Nel caso di specie, pur avendo l’Ente dichiarato di aver contabilizzato nella cassa vincolata tutte le riscossioni nel rispetto degli artt. 180 e 195 del Tuel e del principio contabile, dall’esame dei rendiconti dal 2015 al 2019 figurano invece movimentazioni di cassa per entrate riguardanti riscossioni relative a sanzioni pecuniarie al codice della strada che per legge risultano vincolate almeno nella misura del 50 per cento.

Tali risorse, non configurandosi come “entrate a destinazione generica”, rispondono ad entrambi i requisiti (specificità e provenienza del vincolo, attribuito dalla legge o principio contabile e da trasferimenti). Per quanto attiene, infatti, i proventi da sanzioni violazioni del codice della strada ciò è avvalorato dal fatto che tali entrate vengono destinate dalla l. 285/92 alla realizzazione di specifici interventi elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4.

L’Ente nelle controdeduzioni, ha confermato che le risorse che hanno movimentato la cassa vincolata negli anni 2015/2019 sono riconducibili alle seguenti tipologie di entrate: contributi UE, depositi cauzionali, mutui, contributi regionali, contributi statali, contributi vincolati provenienti da altri enti.

Le entrate riconducibili alle fattispecie sopra riportate sono state, pertanto, contabilizzate e considerate ai fini della determinazione del fondo cassa vincolato.

Relativamente ai proventi per violazione al codice della strada, l’Ente conferma come gli stessi non siano stati considerati negli esercizi oggetto di controllo ai fini della determinazione del fondo cassa vincolato, condividendo le conclusioni del magistrato istruttore.

L’irregolarità sopra rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente, allegato al rendiconto delle gestioni dal 2015 al 2019, di cui all’art. 226 Tuel.

Il fenomeno rilevato determina, oltre all'inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

Sul punto l'Ente dichiara che intende procedere ad adottare le misure correttive già evidenziate nelle osservazioni del magistrato istruttore, provvedendo a determinare le somme accertate e incassate in ciascun esercizio finanziario oggetto di istruttoria nonché le spese che in ciascuna annualità sono state sostenute per le finalità richieste dalla normativa vigente (codice della strada), e vincolando per cassa le somme non spese ai sensi della normativa vigente.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana

ACCERTA

- l'errata determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione relativamente agli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- il disavanzo di amministrazione ordinario, nell'ammontare determinato al 31 dicembre 2019, pari ad euro 824.166,91;
- l'errata contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione ed il mancato vincolo di cassa riferito alle entrate derivanti dai proventi per violazione al codice della strada;

DISPONE

- 1) che l'Ente adotti le misure correttive idonee:
 - a finanziare la quota di disavanzo ordinario accertato al termine dell'esercizio 2019 nell'ammontare rideterminato dalla presente pronuncia, pari ad euro 824.166,91, ai sensi dell'art. 188 TUEL;
 - a ricostruire i vincoli di cassa riferiti alle entrate derivanti dai proventi per violazione al codice della strada;
 - a rappresentare correttamente i dati di rendiconto, riferiti al risultato di amministrazione, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare con riferimento agli esercizi finanziari dal 2015 al 2019;
- 2) che tali misure, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, siano adottate entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.
- 3) che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nelle Camere di consiglio dell'11 e 17 settembre 2020.

Il relatore
Francesco Belsanti

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta

Depositata in segreteria il 28 settembre 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli